

COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

C.F. 800019990748

REP. N. 9

**OGGETTO: CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE STABILI, STRUTTURE, IMPIANTI, VERDE
PUBBLICO ED AREE COMUNALI VARIE.**

L'anno duemilaTREDICI il giorno UNDICI del mese di APRILE presso la
sede del Comune di San Donaci (BR):

TRA


Il Comune di San Donaci (di seguito denominato Comune), codice fiscale
80001990748, con sede in San Donaci P.zza P. Faggiano, rappresentato da
Alessandro Pastore in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Settore LL.PP.

E

La Cooperativa Sociale Aurora 2000 (di seguito denominata Cooperativa)
avente sede in San Donaci (BR), via Dei Mille, 92, partita IVA e Codice
Fiscale n. 01842120741, la quale è iscritta all'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali, sezione B, col n. 291, in data 08.11.2005, nella persona
del suo legale rappresentante Signor Vadacca Walter, nato a San Donaci, il
14.11.1968, ivi residente alla via Dei Mille n. 92.

PREMESSO

- Che con delibera di G.C. n. 26 del 03.05.2012 sono state date le
direttive per l'affidamento del servizio di manutenzione stabili verde
pubblico, strutture, impianti sportivi ed aree comunali varie.



• Che con determina del responsabile del settore LL.PP. n. 11 del 01.02.2013 è stato approvato l'Avviso Pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di cooperative sociali di tipo B interessate alla stipula di una convenzione”;

• Che con determina n. 104 in data 25.03.2013 è stato affidato mediante convenzionamento e per una durata di dodici (12) mesi, il servizio di manutenzione stabili, strutture, impianti, verde pubblico ed aree comunali varie del Comune di San Donaci per un importo di € 106.918,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre IVA 21% pari ad € 22.452,80 e quindi per un totale di € 129.370,80;

• Che con la medesima determina è stato approvato lo schema della presente convenzione;

• Che la Cooperativa ha consegnato al Comune:

-Polizza fideiussoria n. 6254500600651 per cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali pari al 5% per un importo di € 6.500,00, emessa dalla Milano Assicurazioni – Agenzia di Erchie;

-Assicurazione RCT/RCO n. 1/1487/61/87733431 emessa dalla Unipol Assicurazione – Agenzia di Trani – Codice subagenzia n. 102 di responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti dell'Impresa edile e stradale con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00, estesa ai sinistri stradali per tutte le strade ed aree urbane dovuti a mancata o cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione previsti nel capitolato.

VISTI:

• Il Certificato della Camera di Commercio I.A.A.;

- Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- L'Autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 (comunicazione antimafia);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 -

Il Comune, affida alla Cooperativa i servizi di manutenzione degli stabili, verde pubblico ed aree comunali varie indicati nell'allegato capitolato d'oneri.

ART. 2 -

La Cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel capitolato d'oneri allegato, tramite la propria organizzazione aziendale idonea all'esecuzione del servizio ed al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste.


ART. 3 -

La Cooperativa dichiara che la condizione dei lavoratori svantaggiati impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è già documentata agli atti della Regione.

Dichiara altresì che a tutti i lavoratori è applicato il contratto di lavoro di settore.

ART. 4 -

Per l'adempimento delle obbligazioni di esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione, la cooperativa si impegna in ogni caso ad utilizzare n. 2 lavoratori svantaggiati, e precisamente i lavoratori di seguito elencati: Presta Giuseppe Nicola, nato a Sain Imier - Svizzera il 12.09.1969 e Pagano Cosimo, nato a Sain Imier - Svizzera il 16.09.1968;



La cooperativa si impegna altresì:

- A mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione;
- A nominare responsabile dello svolgimento dell'attività il Signor Vadacca Walter qualifica professionale operaio generico;
- Ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della Legge n.381/1991, per prestazioni complementari.

ART. 5 -

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto dal rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa ed i lavoratori svantaggiati, tali verifiche sono effettuate con i responsabili della Cooperativa Sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa stessa.

La Cooperativa redige e trasmette al Comune una relazione finale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Il Comune nomina quale suo referente l'Ing. Alessandro Pastore cui la Cooperativa si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

ART. 6 -

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione, il Comune corrisponderà alla Cooperativa Sociale l'importo complessivo di € 106.918,00 oltre IVA 21%, con ratei mensili posticipati, con le modalità riportate nel capitolato d'oneri, previa presentazione di regolare fattura.

verifica della regolarità contributiva ed applicazione della ritenuta d'acconto dello 0,50% sull'importo della prestazione,

ART. 7 –

Il Comune favorisce e concorda con la Cooperativa iniziative di riqualificazione ed aggiornamento nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione.

ART. 8 –

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

ART. 9 –

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- Per inosservanza della vigente normativa;
- A seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
- Per i casi previsti nel capitolato d'onori;
- In caso di esito positivo della verifica antimafia (D.Lgs. 159/20119);

ART. 10 –

La presente convenzione ha decorrenza dal 11.04.2013 ed ha validità fino al 10.04.2014, salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 9.

Alla scadenza del periodo di validità della convenzione le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

Alla scadenza naturale, la presente convenzione potrà essere prorogata per un massimo di mesi tre (3), esclusivamente nelle more di individuare il nuovo contraente con cui sottoscrivere nuova convenzione.

ART. 11 –

Per gli stessi obblighi normativi sulla tracciabilità dei flussi finanziari la ditta sarà tenuta a comunicare alla stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato ed il nominativo, completo di generalità e codice fiscale. Di colui che è delegato ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 13/08/2010 n. 136, come modificata del Decreto Legge 12.11.2010, n. 187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n.217, almeno 7 giorni prima della sua effettiva destinazione;

ART. 12 –

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Cooperativa.

SAN DONACI, 11.04.2013

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE

